

Pubblicato il 25/03/2024

N. 01789/2024 **REG.PROV.PRES.**  
N. **08775/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8775 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Simona Alfarioli, Eleonora Balata D'Ubaldo, Francesca Barbieri, Cristina Becchimanzi, Tiziana Bianco, Maria Luigia Bocola, Federica Cafarelli, Anna Caterini, Barbara Ciaponi, Cristina Coppola, Maria Teresa Corrias, Sabrina Di Dio, Teresita Mjriam Di Palma, Rosa Di Stefano, Donatella Di Stefano, Nicolina Eremita, Anna Giordano, Cristina Laccorte, Maria Morgante, Isabella Onnembo, Francesca Pavese, Sabina Pieri, Paola Piunno, Isabella Poles, Liliana Quarto, Sabrina Ragni, Annalucia Schiavo, Simona Spina, Cristina Stefani, Elvira Tedeschi, Chiara Todisco, Teresa Vittimberga, Maria Angelina Zeolla, Maria Cristina Zito, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Roma, via Cosseria 2;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Lazio, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Molise, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania, Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Stefania Pergoloni, Valentina Antonaci Giovanna Valentina, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra", nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002; - del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante "disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016"; già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015; - dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato "conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva", nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002; - dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante "modalità di presentazione delle domande" nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica. - nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono

l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25 ottobre 2019:

- delle graduatorie ad esaurimento relative ai posti per la scuola dell'infanzia e primaria pubblicate per le provincie di Firenze, Roma, Vibo Valentia, Bari, Ancona, Pescara, Livorno , Rimini, Nuoro, Enna, Campobasso, Pordenone, Vicenza, Napoli, Treviso, Massa Carrara, Ravenna, Cosenza pubblicate dal 16.07.2019 ad oggi e successive modifiche e integrazioni; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2024.

**Il Presidente**

**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**